

Codice A1813A

D.D. 19 ottobre 2015, n. 2647

R.D. n 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 46/15 per la realizzazione di opere in alveo di sistemazione del Rio del Vallo nel tratto posto subito a valle del ponte della strada denominata Via Valle Balbiana, in Comune di Pino T.se (TO). Richiedente: Comune di Pino T.se.

In data 7/07/2015 prot. n° 36383 è stata registrata la domanda del Comune di Pino T.se (prot. comunale n° 8624 del 6/07/2015), C.F. 82000370013, P.IVA 01984460012, tesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere in alveo di sistemazione del Rio del Vallo nel tratto posto subito a valle del ponte della strada denominata Via Valle Balbiana, in Comune di Pino T.se (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del tecnico ing. Fiore Maletta, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi, composti da (redazione giugno 2015):

- relazioni;
- Tav. 01 – elaborati grafici di progetto;
- Tav. 02 – profilo longitudinale esistente;
- documentazione fotografica;
- computo metrico.

Per i fini della presente autorizzazione non è stato oggetto d'esame l'elaborato "computo metrico". In estrema sintesi, sono previsti lavori di consolidamento del fondo alveo e delle sponde nel tratto d'asta immediatamente a valle dell'attraversamento di Via Valle Balbiana per una lunghezza complessiva di circa 24 m, mediante posa di massi di cava a secco, formanti salti di fondo nel settore di raccordo alla platea di fondazione del ponticello dove risultano anche vincolati tramite un sistema a funi.

L'Amministrazione comunale ha approvato l'intervento in data successiva con DGC n° 74 del 16/09/2015 (pervenuta allo Scrivente il giorno 13/10/2015, prot. di ricevimento n° 51884).

Considerata la tipologia dei lavori proposti, che vedono l'esecuzione di opere in alveo, quest'Ufficio ha chiesto in data 29/07/2015 prot. n° 40413 l'espressione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino; il citato Servizio ha fatto conoscere le proprie valutazioni con nota prot. n° 114868 del 7/08/2015 (ns. prot. di ricevimento n° 41965 del 7/08/2015).

Svolta l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998;
- e l'art. 59 della L.R. n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- visto l'art. 37 della L.R. n° 16/1999 e la DGR n 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- viste la L.R. n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;

- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visti l'art. 12 della L.R. n° 37/2006 e le DGR n° 72-13725 del 29.03.2010 e DGR n° 75-2074 del 17/05/2011; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. n° 114868 del 7/08/2015 della Città metropolitana di Torino;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523/1904, il Comune di Pino T.se (TO), C.F. 82000370013, P.IVA 01984460012, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio e deve essere recepito il parere prot. n° 114868 del 7/08/2015 della Città metropolitana di Torino;
2. le opere spondali devono risultare pienamente stabili nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, nonché possedere piano di fondazione posto ad almeno m 1,00 al di sotto della quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere longitudinali devono presentare il paramento esterno perfettamente raccordato al profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità, oltre ad essere adeguatamente raccordate a monte alla struttura del ponticello e risvoltate a valle nella ripa;
4. i massi costituenti le difese spondali vanno posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non devono essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito, risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e avere volume comunque non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo va impiegato esclusivamente per la colmatare delle depressioni d'alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti deve essere asportato dall'alveo;
6. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. durante l'esecuzione degli interventi non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori vanno accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d'acqua. Il lavoro deve quindi essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso adottando all'occorrenza tutte le misure di protezione ritenute necessarie;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori vanno completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere aggiuntive che saranno valutate necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

15. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il Comune di Pino T.se deve verificare il possesso di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

17. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1486/1914 e della L.R. n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua è necessario sentire preventivamente il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del DLgs. n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone